



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 664

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 7 agosto 2012

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 6)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	6
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	7
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 7 agosto 2012

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni
di legge n. 2 e connessi**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Relatori: BIANCO (PD) e MALAN (PdL)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(27) PETERLINI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(28) PETERLINI e PINZGER. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(29) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) Vittoria FRANCO. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) *CUTRUFO.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(111) *CUTRUFO.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(257) *Silvana AMATI ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) *SARO.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) *CECCANTI ed altri.* – *Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) *MOLINARI ed altri.* – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) *CUFFARO.* – *Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1105) *PERDUCA ed altri.* – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) *CECCANTI ed altri.* – *Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) *CABRAS ed altri.* – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) *CHITI ed altri.* – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) *ESPOSITO ed altri.* – *Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2098) *CECCANTI ed altri.* – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

- (2294) RUTELLI ed altri. – *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*
- (2312) CECCANTI ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (2327) CECCANTI ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*
- (2357) MUSSO. – *Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*
- (2634) SANNA ed altri. – *Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*
- (2650) BIANCO. – *Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*
- (2700) QUAGLIARIELLO ed altri. – *Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*
- (2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*
- (2911) BELISARIO ed altri. – *Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*
- (2938) PETERLINI. – *Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*
- (3001) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*
- (3035) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*
- (3076) DEL PENNINO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*
- (3077) DEL PENNINO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) *CECCANTI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*

(3410) *CALDEROLI ed altri.* – *Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3428) *QUAGLIARIELLO.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Sottocommissione per i pareri

215^a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,55.

(3211) *Colomba MONGIELLO ed altri.* – *Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 7 agosto 2012

Plenaria**197^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(3354) MARCENARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

– e petizione n. 46 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente DINI informa che in data 2 agosto la Commissione bilancio ha espresso sul testo del disegno di legge un parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il relatore Livi Bacci ha presentato l'emendamento 2.0.1 (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta) che recepisce tali rilievi.

Il senatore MARCENARO (PD) fa presente che il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite in discorso prevede che da parte degli Stati aderenti venga effettuato un attento monitoraggio, anche con riferimento alla condizione dei detenuti nelle carceri, per prevenire qualsiasi forma di tortura o trattamento inumano. L'attività è affidata da un lato a un sottocomitato sulla prevenzione nell'ambito delle Nazioni Unite e dall'altro a meccanismi nazionali di prevenzione. Richiama in pro-

posito il disegno di legge di istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, già approvato in prima lettura dal Senato e attualmente in corso di esame da parte della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, con la richiesta di un passaggio alla sede legislativa. Tale ente svolgerà per l'Italia la verifica del rispetto dei diritti umani e avrà una propria struttura organizzativa. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nel parere della Commissione bilancio deve quindi essere valutata alla luce del contestuale esame del citato provvedimento.

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) concorda con i rilievi del senatore Marcenaro e ribadisce a sua volta l'auspicio di una rapida approvazione definitiva del disegno di legge istitutivo della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione l'emendamento 2.0.1, che viene approvato.

Pone quindi ai voti la proposta di conferire mandato al relatore Livi Bacci a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente, intendendosi così assorbita la petizione n. 46.

La Commissione approva.

(1744) TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Il presidente DINI informa che venerdì 3 agosto è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dai relatori. Avverte quindi che si procede con l'illustrazione del complesso delle proposte emendative (pubblicate in allegato al resoconto della presente seduta).

Il senatore PEDICA (*IdV*) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma.

Il relatore TONINI (*PD*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dai relatori, rilevando come essi apportino modifiche per lo più di carattere redazionale e di migliore definizione del testo con riferimento agli aspetti di maggiore delicatezza. Fa osservare che l'emendamento 16.4 reca una riformulazione della norma istitutiva del Fondo

unico per la cooperazione allo sviluppo. Esso è il risultato della ferma intenzione di unificare in un unico strumento tutte le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di aiuto pubblico allo sviluppo ed è suscettibile di ulteriori affinamenti.

Il presidente DINI fa presente come uno strumento economico unitario destinato alla cooperazione allo sviluppo sia senz'altro idoneo a produrre una maggiore efficacia degli interventi, oltre che a fornire un quadro dettagliato degli impegni dello Stato in materia. Del resto, vi sono amministrazioni che pur gestendo capitoli di spesa su contributi ad organismi multilaterali, non pongono in essere direttamente operazioni di aiuto pubblico. Sul punto dovrebbe quindi verificarsi una convergenza di interessi.

Il relatore MANTICA (*PdL*) ricorda che già la legge n. 49 del 1987 prevede uno strumento simile presso il Ministero degli affari esteri. La proposta dei relatori riprende tale concetto e lo amplia, collocando il Fondo unico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di stanziamenti provenienti da diversi Ministeri e di operazioni che interessano trasversalmente più amministrazioni.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) fa presente che il Fondo unico per la cooperazione risponderebbe a logiche di trasparenza e di efficienza, garantendo lo svolgimento di azioni organiche e coordinate, a livello statale e anche a livello di regioni e autonomie locali.

La senatrice MARINARO (*PD*) rileva a sua volta come una cooperazione allo sviluppo efficace sia possibile solo operando con una visione d'insieme. Ad esempio, gli interventi italiani in Burkina Faso sono tradizionalmente di ottimo livello e, tuttavia, si tratta di misure di cooperazione bilaterale che dovrebbero meglio coordinarsi agli interventi delle organizzazioni multilaterali.

Il presidente DINI conferma che il Burkina Faso è un paese tra i più meritevoli di interventi di cooperazione per le condizioni di povertà in cui versa e per la scarsità di risorse naturali.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) osserva che gli emendamenti a propria firma 14.1, 17.1, 17.2, 20.1, 20.3 tendono a valorizzare e ad attribuire spessore politico alla figura del vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, a cui dovrebbe essere demandata, a suo avviso, la presidenza del CICS e quindi indirettamente la presentazione al Consiglio dei ministri del documento triennale di programmazione e di indirizzo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti di carattere meramente redazionale.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) osserva positivamente che taluni dei rilievi da lui espressi nel corso dei lavori del Comitato ristretto trovano rispondenza nel testo unificato predisposto dai relatori. Nel dare

per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma, si sofferma tuttavia in particolare sull'emendamento Tit.1 che tende a sostituire il titolo del disegno di legge con la dizione «Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale». Si tratta di un'operazione non meramente nominalistica per sottolineare lo stretto collegamento esistente tra la costruzione della pace e la prevenzione dei conflitti e la cooperazione allo sviluppo e, in generale, la politica estera nella sua più alta accezione. Tale impostazione trova riscontro negli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale.

Il presidente DINI dà per illustrato l'emendamento n. 2.1, a firma del senatore Malan.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) illustra l'emendamento n. 2.5, che tende a inserire nel testo un preciso riferimento al principio di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale e dà per illustrati tutti i restanti emendamenti a propria firma.

Il senatore DAVICO (*LNP*) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti da lui presentati. Osserva preliminarmente come, a proprio avviso, il testo unificato predisposto dai relatori costituisca un passo indietro rispetto alla situazione attuale che vede la presenza nella compagine governativa di un Ministero specificamente dedicato alla cooperazione internazionale e all'integrazione. L'emendamento 6.1 tende pertanto a restituire centralità al ruolo del Presidente del Consiglio o del Ministro da lui delegato nella cooperazione; l'emendamento 21.1 interviene sulla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, delineando un'architettura istituzionale più agile.

Il sottosegretario DE MISTURA condivide il rilievo attribuito dal senatore di Giovan Paolo sullo stretto collegamento esistente tra la cooperazione allo sviluppo e la creazione di condizioni di pace e di stabilità tra le nazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3354**Art. 2.****2.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Clausola di neutralità finanziaria)*

Le spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione, di cui all'articolo 5 e seguenti del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;

I componenti del Sottocomitato, di cui all'articolo 5 e seguenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico della finanza pubblica;

Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui all'articolo 17 e seguenti del Protocollo, è costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1744, 2486**

Art. 1.

1.3

PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo
e di solidarietà internazionale)*

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale che si ispira alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta contro l'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

h) la lotta contro l'analfabetismo e la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il raggiungimento, entro il 2015, degli Obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;

o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti e altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono parte integrante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, di prevenzione dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 2005/2245 (INI) del Parlamento europeo del 6 luglio 2006, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale e lo sviluppo, come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impe-

gnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività».

1.6

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la parola: «prescritto» con «previsto».

1.7

I RELATORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Italia assicura la coerenza generale delle politiche ai fini dello sviluppo, nello spirito delle previsioni del Trattato sull'Unione europea, in particolare nei campi del diritto alla sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse naturali, della sicurezza umana e delle migrazioni».

1.8

I RELATORI

Al comma 3, dopo le parole «alle convenzioni» inserire la seguente: «internazionali».

1.1

LIVI BACCI

Al comma 3, sopprimere le parole: «a livello globale».

1.2

LIVI BACCI

Al comma 3, sostituire le parole: «della diversità culturale» con le seguenti: «delle specificità culturali».

1.4

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 3 aggiungere dopo le parole: «diversità culturale» le seguenti: »; educazione alla cittadinanza mondiale».

1.5

DI GIOVAN PAOLO

Aggiungere dopo il comma 3 il seguente: «3-bis. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione».

Art. 2.**2.4**

PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate in un Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Possono essere attuati interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.».

2.1

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso l'Italia non partecipa a iniziative a favore di istituzioni nazionali, amministrazioni locali e organizzazioni in genere che mettano in atto uno dei seguenti comportamenti: impedire l'esercizio della libertà religiosa con leggi, altri provvedimenti, ovvero attraverso atti violenti, limitare in modo rilevante i diritti di coloro che appartengono a un gruppo religioso o professano una religione, diffondere incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori, non intervenire adeguatamente a difesa di gruppi religiosi oggetto di attacchi che mettono in pericolo l'incolumità degli aderenti».

2.6

I RELATORI

Al comma 2, il periodo: «L'azione dell'Italia promuove la coerenza, con le finalità di cui all'articolo 1, delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che possono avere incidenza sui Paesi Partner;» è sostituito dal seguente: «L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi partner con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale;».

2.5

BETTAMIO

Al comma 2, dopo le parole «Paesi partner;», inserire il seguente periodo: «applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale;».

2.3

DAVICO

Sopprimere il comma 3.

2.2

LIVI BACCI

Al comma 3, dopo la parola: «europea» inserire le seguenti: «e con standard di normale efficienza».

Art. 3.**3.1**

LIVI BACCI

Al comma 1, sostituire il periodo: «è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano e sostenibile» con il seguente: «è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali».

3.2

DAVICO

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

3.4

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia».

3.3

PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

1-ter. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai

sensi del comma 1-*quater*. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, nemmeno quando si tratti della prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

1-*quater*. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze adde- tte al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di opera- zioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

1-*quinquies*. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicu- razione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.».

3.0.1

PEDICA

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Nomina del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, nominato ai sensi del- l'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il Ministro propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, un Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, contiene:

a) gli obiettivi specifici, gli strumenti e i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a or- ganismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 21;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

- f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
- g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;
- h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;
- l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi di emergenza;
- m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;
- n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata;
- o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni, nonché quelle di cooperazione decentrata. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti, ed è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali e al controllo di cui all'articolo 5.

5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento tra le attività bilaterali, multilaterali, multilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie

internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali, le banche multilaterali di sviluppo e gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.

7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 3-ter.

(Definizione dei piani-Paese)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development program (UNDP)*, nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui al precedente articolo, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Art. 4.

4.1

DAVICO

Al comma 1, dopo le parole: «la partecipazione» aggiungere le parole: «in condizioni di parità con gli altri partners».

4.2

PEDICA

Ai commi 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le seguenti: «Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali».

4.5

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «cura le relazioni» aggiungere la seguente: «politiche».

4.4

BETTAMIO

Al comma 2 sostituire le parole: «competenti in materia di cooperazione allo sviluppo» con le seguenti: «e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.».

4.3

BETTAMIO

Dopo il comma 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.».

Art. 5.**5.1**

PEDICA

Sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

5.2

BETTAMIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.».

Art. 6.**6.2**

BETTAMIO

Al comma 2, sostituire le parole: «L'Italia» con le seguenti: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

6.4

I RELATORI

Al comma 2, sopprimere le parole «di norma».

6.3

BETTAMIO

Al comma 3, sostituire le parole: «e degli» con le seguenti: «con riferimento agli»

6.1

D'ALIA, GUSTAVINO

In tutto il testo ove ricorrano le parole: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituire con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato»;

in particolare agli articoli 6, comma 4; 11, comma 2; 13, comma 1 e 13, comma 5, sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da questi delegato»;

agli articoli 8, comma 1; 12, comma 2; 14, comma 1; 17, comma 5; 18, comma 2; 20, comma 1 e 20, comma 6, lettera c), sostituire le parole «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da questi delegato»;

agli articoli 9, comma 3; 12, comma 1; 15, comma 2; 20, comma 6, lettera h), sostituire le parole «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da questi delegato»;

all'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: «del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale», con le parole: «dello stesso e del Ministro da questi delegato»;

all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: «Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale», con le parole: «Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da questi delegato, ed è composto dal Ministro degli affari esteri»;

all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con», con le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da questi delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e»;

all'articolo 20, comma 6, lettera e), sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con», con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da questi delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e»;

all'articolo 20, comma 6, lettera g), sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto», con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da questi delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e»;

all'articolo 21, comma 1, sono soppresse le parole: «e della cooperazione internazionale».

Art. 7.**7.2**

BETTAMIO

Al comma 1 sostituire le parole: «La realizzazione di tali iniziative è di norma affidata all’Agenzia di cui all’articolo 20 e dovrà corrispondere» con le seguenti: «Tali iniziative sono approvate dal Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale che ne affida di norma la realizzazione all’Agenzia di cui all’articolo 20 e dovranno corrispondere».

7.3

I RELATORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di norma».

7.1

BETTAMIO

Sopprimere il comma 2.

Art. 8.**8.2**

BETTAMIO

Nella rubrica dell’articolo 8 sostituire la parola: «agevolati» con la parola: «concessionali».

8.3

BETTAMIO

Al comma 1 sostituire le parole: «Mediocredito centrale» con le seguenti: «un Ente gestore appositamente selezionato» e le parole: «finanziari agevolati» con la seguente: «concessionali».

8.6

I RELATORI

Al comma 1, le parole: «il Mediocredito centrale» sono sostituite dalle seguenti: «un Ente finanziario gestore appositamente selezionato».

8.7

I RELATORI

Al comma 1, le parole: «finanziari agevolati» sono sostituite dalla seguente: «concessionali».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 8, la parola: «agevolati» è sostituita con la seguente: «concessionali».

8.8

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «gli stanziamenti» aggiungere le seguenti: «a tal fine».

8.1

DAVICO

Sopprimere il comma 3.

8.5

I RELATORI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di parte».

8.4

BETTAMIO

Al comma 3 sopprimere le parole: «di parte».

Art. 9.**9.1**

BETTAMIO

Al comma 1, dopo le parole: «Tali crediti agevolati», aggiungere le seguenti: «possono essere concessi in alternativa anche direttamente alla impresa mista. Essi».

9.3

I RELATORI

Al comma 2, la parola «CICS» è sostituita dalle seguenti: «Comitato di cui al successivo articolo 17».

9.2

BETTAMIO

Al comma 3 sostituire le parole: «al Mediocredito centrale» con le seguenti: «all'Ente Finanziario Gestore appositamente selezionato».

9.4

I RELATORI

Al comma 3, ove ricorrano le parole: «al Mediocredito centrale» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ente finanziario gestore appositamente selezionato».

Art. 11.**11.1**

DAVICO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20».

Art. 12.**12.1**

BETTAMIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa, o ad altre Amministrazioni od organismi competenti. Il Dipartimento o le altre Amministrazioni ed organismi organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli Esteri e la cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 20».

Art. 13.**13.3**

PEDICA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 13.

(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e

su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali o dalle Commissioni parlamentari competenti.

3. Delle eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesta, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività sia operative che amministrative, è fatta menzione nei contratti e convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ognuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, che a sua volta la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS.

Art. 13-bis.

(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.

2. Possono essere attuati interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

Art. 13-ter.

(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione è promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e sono utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore è attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto è esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche sono specificamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente e la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese garantiscono comunque il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner*.

Art. 13-quater.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità e di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali e educativi tra l'Italia ed i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale tra l'Italia e i Paesi *partner*;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali, la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comu-

nità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani e omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione è privilegiato l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

Art. 13-quinquies.

(Modalità delle attività di cooperazione)

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS.

2. Il piano-Paese è discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi in cui è negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, è data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate.

4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di pro-

getti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo è sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione è altresì sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, anche su proposta dell'ACS, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le medesime modalità previste per la loro approvazione.

Art. 13-sexies.

(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo

sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

Art. 13-septies.

(Compiti dell'ACS)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 13-*quater*, comma 1.
2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
3. L'ACS predispone i piani-Paese e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.
4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali, e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.
5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti e dei piani-Paese e dei piani regionali.

Art. 13-octies.

(Direttore generale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
2. Il direttore generale sovrintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.
3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 13-nonies.

(Statuto e regolamenti dell'ACS)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13-decies.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, successive modificazioni.

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto. Esso in particolare:

a) predisporre lo statuto e delibera il regolamento dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;

- h) delibera gli impegni di spesa;
- i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;
- l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 13-undecies.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da ulteriori cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

- a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali;
- b) uno su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri;
- c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
- d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 13-duodecies.

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

- a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;
- b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multilaterali, non attribuibili a una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 13-terdecies.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS tiene conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 13-quaterdecies.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e alla modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 13-quinquiesdecies.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti, di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche alle procedure adottate ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

13.2

D'ALIA, GUSTAVINO

La rubrica dell'articolo 13 è così sostituita: «Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da questi delegato».

13.5

I RELATORI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal comitato di cui al successivo articolo 17».

13.1

D'ALIA, GUSTAVINO

I commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

Conseguentemente all'articolo 17 è abrogato il comma 3.

13.6

I RELATORI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La delega alla cooperazione allo sviluppo è attribuita ad un vice-ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».

13.7

I RELATORI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice-ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di attribuzione delle deleghe dovrà prevedere, in particolare, le competenze di cui agli articoli 20, 22 e 23.».

13.4

BETTAMIO

Al comma 5 aggiungere dopo le parole: «nelle sedi internazionali» le seguenti: «e dell'Unione Europea».

13.8

I RELATORI

Al comma 7, le parole: «del Ministero di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al successivo Capo IV».

Art. 14.**14.2**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il Documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al successivo comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del comitato di cui all'articolo 17, attiva forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18.

4. Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dei fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.».

14.1

LIVI BACCI

Al comma 1, sostituire il periodo: «Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» con il seguente: «Su proposta del Comitato Interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 17,».

Art. 15.

15.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma 4. Le commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di

regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 6, 22, comma 1, e 23, comma 1.».

Art. 16.

16.4

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono le risorse di cui alla legge n. 49 del 1987, nonché le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e relazioni internazionali, alla politica economica e finanziaria in ambito internazionale, alla prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, alla gestione flussi migratori, alla cooperazione in materia culturale e scientifico-tecnologica, al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*, allo sviluppo sostenibile e alla ricerca in materia ambientale, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

4. Il Fondo unico è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità tenendo conto degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

5. Le disponibilità del Fondo unico di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, secondo le linee generali definite nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 14 e sulla base di un parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata

del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero agli esercizi successivi.».

16.1

PEDICA

Sostituire gli articoli 16, 17, 18 e 19 con i seguenti:

«Art. 16.

(Autonomia finanziaria dell'ACS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per l'APS.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti, a quello dell'organismo di verifica contabile e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 17.

(Fondo unico per l'APS)

1. Il Fondo unico per l'APS, destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, di seguito denominato «Fondo unico», è costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni e altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali e di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni dell'Unione europea.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. Essi sono stabiliti per il quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni, al fine di garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle iniziative di cooperazione che hanno, generalmente, durata pluriennale. L'importo dei predetti stanziamenti deve essere di entità tale da soddisfare gli impegni presi dall'Italia in sede internazionale, e in particolare l'impegno di destinare, entro il 2012, almeno lo 0,51 per cento ed, entro il 2015, almeno lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia alla cooperazione internazionale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche nel caso in cui il finanziamento avvenga sotto forma di credito d'aiuto. I residui non utilizzati sono riportati all'esercizio successivo.

3. Le risorse previste per la cancellazione e conversione del debito estero in applicazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, confluiscono nel Fondo unico, al fine di migliorare il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale con quelle della cancellazione e conversione del debito. In ogni caso, i fondi destinati alla cancellazione e alla conversione del debito sono iscritti in una contabilità separata, in modo da garantire la separazione, finanziaria e contabile, delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo da quelle destinate alla cancellazione e alla conversione del debito.

Art. 18.

(Servizio di tesoreria)

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara tra quelli, presenti in Italia, che di-

chiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara dovrà considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, ivi compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o controllate in Paesi considerati «paradisi fiscali» dall'OCSE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara considera, altresì, l'adozione da parte dell'istituto di credito di *standard* ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

Art. 19.

(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF)

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico ed alle associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 24 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'IRPEF, nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali e il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto, le norme necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.».

16.2

BETTAMIO

Al comma 1 sostituire le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

16.3

BETTAMIO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivi.».

Art. 17.**17.7**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice-ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, dai Ministri dell'economia e delle Finanze, dello Sviluppo economico, della Difesa, dell'Istruzione, Università e Ricerca, della Salute, e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 14, il Comitato verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS ed autorizza il piano degli interventi.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato i Presidenti di Regione, il Presidente dell'ANCI ed il Presidente dell'UPI.

5. I Ministri possono delegare le proprie funzioni ai Sottosegretari competenti per materia.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

7. Le deliberazioni del Comitato sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la DGCS di cui all'articolo 21.».

17.1

LIVI BACCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal vice-ministro della cooperazione allo sviluppo, dai Ministri o dai sottosegretari di Stato a tal fine delegati con competenze nelle seguenti materie: economia e finanza, sviluppo economico; difesa; istruzione, università e ricerca; sanità. Ai lavori del CICS partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Conferenza inter-istituzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 18».

17.3

BETTAMIO

Al comma 2 dopo le parole: «università e ricerca,» aggiungere le parole: «salute ed ambiente».

17.2

LIVI BACCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Presidenza del CICS può essere delegata al vice-ministro della cooperazione allo sviluppo».

17.4

BETTAMIO

Al comma 3 sostituire le parole: «cui può essere delegata la presidenza del CICS» con le seguenti: «a cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le sue funzioni.».

17.5

BETTAMIO

Al comma 4 dopo le parole: «e degli enti locali,» aggiungere le seguenti: «il direttore generale della cooperazione allo sviluppo ed».

17.6

BETTAMIO

Al comma 5 sopprimere le parole: «ed autorizza i relativi interventi».

Art. 18.**18.2**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit e non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2. La Conferenza nazionale, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del vice-ministro per la cooperazione allo sviluppo, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.».

18.1

LIVI BACCI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La Conferenza inter-istituzionale nomina tra i suoi componenti un Presidente, che resta in carica tre anni».

Art. 19.**19.1**

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri», aggiungere le seguenti: «e della cooperazione internazionale».

Art. 20.**20.5**

PEDICA

Sostituire gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 con i seguenti:

«Art. 20.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statuari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza come disposto dalla presente legge.

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che hanno i requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la

cooperazione e la solidarietà internazionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata, per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è quindi trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali.

11. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 22.

(Status dei cooperanti)

1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani o stranieri che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché dell'idoneità psico-fisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali adotta la «Carta dei diritti e dei doveri del cooperante» che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.

Art. 23.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali e approvate dal Parlamento. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica per la cooperazione decentrata favorisce l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possano comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata può inoltrare all'ACS le proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 24.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 20, che praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 25.

(Partecipazione dei migranti alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale).

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 20 e alle normative regionali di settore.

Art. 26.

(Attività di microcredito)

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di incentivare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 20, che svolgono attività di microcredito secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 27.

(Sostegno e adozione a distanza)

1. Ai fini della presente legge, per sostegno e per adozione a distanza si intende ogni atto di aiuto economicamente apprezzabile di minori residenti in Paesi in ritardo di sviluppo, rivolto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione nei Paesi d'origine. Tali atti devono favorire un vincolo di conoscenza e di relazione affettiva tra i soggetti interessati.

2. I soggetti di cui all'articolo 20, che svolgono attività di sostegno e di adozione a distanza secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono

iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 28.

(Personale dell'ACS)

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni o che prestano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 29.

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima attuazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 29-bis.

(Finanziamento del Fondo unico)

1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel Fondo unico, all'atto della sua istituzione.

Art. 29-ter.

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner*, le direttive per la definizione o per la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. L'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.».

20.14

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita la «Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo», di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di aiuto pubblico allo sviluppo stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 17 della presente legge. Il vice-ministro per la cooperazione allo sviluppo autorizza i singoli interventi su proposta del Direttore dell'Agenzia, salvo nei casi di cui alla lettera *f*) del successivo comma 5.

3. L'Agenzia svolge i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione dei singoli interventi, l'Agenzia opera direttamente ovvero avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali di cui al capo V della presente legge, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e secondo i criteri di eleggibilità adottati dall'Unione Europea.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Con regolamenti adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, è approvato lo Statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 21;

b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi *partner*;

c) definizione dei requisiti professionali del Direttore dell'Agenzia, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché previsione dell'incompatibilità dell'incarico di Direttore dell'Agenzia con l'appartenenza ai ruoli della carriera diplomatica;

d) definizione delle attribuzioni del Direttore dell'Agenzia, prevedendo che tra di esse vi siano l'attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

e) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;

f) previsione di una autonomia decisionale di spesa del Direttore dell'Agenzia entro il limite massimo di due milioni di euro;

g) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) adozione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civili, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;

i) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal Direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

l) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. L'Agenzia realizza e gestisce un sistema informatico di banca dati nel quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di coope-

razione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese beneficiario, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

7. L'Agenzia adotta un Codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 24 e 25 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, e che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando dei contributi pubblici.

8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

20.1

LIVI BACCI

Al comma 2 sostituire le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» con le seguenti: «Il vice-ministro della cooperazione allo sviluppo,».

20.7

BETTAMIO

Al comma 2 dopo le parole: «aree di intervento» aggiungere le seguenti: «ed approva i singoli interventi autorizzando l'Agenzia ad utilizzare i corrispondenti stanziamenti di bilancio».

20.2

LIVI BACCI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia è tenuta a raccogliere, analizzare, ordinare e rendere pubbliche tutte le informazioni inerenti agli interventi approvati, finanziati e realizzati, avvalendosi di apposite metodologie, inclusa una banca dati di pubblico accesso».

20.4

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 6, lettere a), b), i), e l) e al comma 8, sostituire le parole: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le parole: «Ministero degli affari esteri».

20.8

BETTAMIO

Al comma 6, lettera b) sostituire le parole: «escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti» con le seguenti: «attraverso uffici competenti per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche, nonché le relative norme di funzionamento, inclusa la possibilità di reclutare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, impiegati a contratto, e le norme concernenti la responsabilità amministrativo-contabile per la gestione dei fondi accreditati in loco. È esclusa in ogni caso la costituzione di strutture permanenti ed autonome».

20.9

BETTAMIO

Al comma 6, lettera c) sostituire la parola: «cinque» con la parola: «quattro».

20.3

LIVI BACCI

Al comma 6, lettere e), g), h) sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le seguenti: «vice-ministro della cooperazione allo sviluppo».

20.10

BETTAMIO

Al comma 6, lettera f) sostituire le parole: «nei limiti del fondo» con le seguenti: «nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dal Ministro

degli affari esteri e della cooperazione internazionale contestualmente all'approvazione dei singoli interventi, a valere sul fondo».

20.13

BETTAMIO

Al comma 6, lettera g) sopprimere le parole: «, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e».

20.11

BETTAMIO

Al comma 6, lettera g) dopo le parole: «della gestione delle risorse,» aggiungere le seguenti: «in ragione delle quali potranno essere previste motivate e circoscritte deroghe alle disposizioni vigenti sulla contabilità pubblica;».

20.12

BETTAMIO

Al comma 6, sostituire lettera i) con la seguente:

«i) definizione dell'organico e delle modalità di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 già in servizio presso la Unità Tecnica Centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, nonché le modalità di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica, del restante personale del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale o anche di altre Amministrazioni. Nei limiti delle spese di funzionamento stanziato per l'Agenzia e' autorizzata l'assunzione di personale a tempo determinato. E' inoltre autorizzata l'assunzione con concorso pubblico di 30 esperti di cooperazione con contratto a tempo indeterminato di cui al regolamento stabilito con decreto 223/2011, da ripartire nel triennio 2013-2015;».

20.6

BETTAMIO

Al comma 6, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere le modalità e procedure per l'invio di esperti di cooperazione in missione nei Paesi beneficiari delle iniziative;».

20.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

- a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del precedente comma 2, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

- a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 3;
- b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
- c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 21.

21.5

I RELATORI

Al comma 1, le parole: «Con regolamenti adottati» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato».

21.1

D'ALIA, GUSTAVINO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le parole: «di cui al comma 1».

21.6

I RELATORI

Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente: «La direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (di seguito DGCS) coadiuva il Ministro e il vice-ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge loro attribuisce e in particolare, svolge funzioni e compiti in materia di:».

21.2

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e cura delle relazioni» aggiungere la seguente: «politiche»

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «aree di intervento» aggiungere le seguenti: «sulla base delle

linee del Documento triennale di programmazione e delle indicazioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo,».

21.4

BETTAMIO

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «nonché delle modalità di attuazione» con le seguenti: «, anche attraverso la stipula di accordi con i Paesi partners, nonché delle modalità di attuazione e degli interventi,».

21.3

BETTAMIO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono anche l'istituzione e le norme di funzionamento di un Comitato direttivo, presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Viceministro della cooperazione allo sviluppo e composto dai Direttori Generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Direttore dell'Agenzia, da rappresentanti del Ministero dell'Economia e Finanze e di altri Ministeri a seconda dei temi trattati, e con funzioni deliberanti in merito ai singoli interventi ed alle altre competenze di cui al comma 2, nonché di assicurare la coerenza di tutte le iniziative nell'ambito del Ministero che possono avere un impatto sui Paesi in via di sviluppo.».

Art. 23.

23.1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23.

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali, italiani e locali, nella realizzazione

di programmi e di progetti di APS, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile (OSC) che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al precedente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia di cui all'articolo 20 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 e che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei soggetti di cui al comma 2 è rinnovata con cadenza almeno biennale.».

23.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Altri attori della cooperazione allo sviluppo)

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie, istituti e enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia di cui all'articolo 20, per i soggetti di cui al comma 1, rilascia apposita certificazione di idoneità per la partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 20, comma 3, con validità biennale.»

Conseguentemente:

la rubrica del Capo V è sostituita dalla seguente: «Capo V – PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI».

Art. 24.

24.1

BETTAMIO

Al comma 1, dopo le parole: «europeo o internazionale in possesso» aggiungere le seguenti: «di adeguati titoli,».

Art. 25.

25.1

I RELATORI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri» aggiungere le seguenti: «e della cooperazione internazionale».

Art. 26.

26.1

I RELATORI

La rubrica dell'articolo 26 è così sostituita: «(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo)».

Conseguentemente

sostituire la rubrica del capo VI con la seguente: «Capo VI – NORME TRANSITORIE E FINALI».

Art. 27.**27.1**

LIVI BACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 25» con le seguenti «dagli articoli 25 e 26».

Art. 28.**28.2**

I RELATORI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 20, comma 6, e 21, comma 1, e comunque entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

28.1

BETTAMIO

Al comma 1 dopo le parole: «è abrogata» aggiungere le seguenti: «a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 20, comma 6, e 21, comma 1.».

TIT.1

DI GIOVAN PAOLO

Sostituire il Titolo con il seguente:

«Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 7 agosto 2012

Plenaria**331^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

(3211) MONGIELLO ed altri. – Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che la 5^a Commissione, in data 2 agosto, ha espresso il parere di propria competenza sul disegno di legge in titolo.

Propone pertanto di richiedere il trasferimento del disegno di legge in questione alla sede deliberante, con l'intesa di sopprimere, nel prosieguo dell'*iter*, l'articolo 14 – tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – ed altresì di inserire all'articolo 3, comma 3, una clausola di invarianza finanziaria, in recepimento della condizione – sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – contenuta nel predetto parere della Commissione bilancio.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*), il senatore VALLARDI (*LNP*), la senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), il senatore BOLDRINI (*PdL*), il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) e il senatore DI NARDO (*IdV*) esprimono il proprio assenso rispetto alla proposta di trasferimento formulata dal Presidente.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA si riserva quindi di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante, non appena acquisito il consenso dei rappresentanti dei Gruppi non presenti alla seduta odierna della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Problematiche urgenti del settore ippico (n. 883)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 42)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce alla Commissione sull'affare in titolo, rilevando preliminarmente che il settore dell'ippica ha costituito per lungo tempo una ricchezza sotto l'aspetto economico, sportivo e occupazionale per il Paese, rappresentando parallelamente un pilastro importante del mondo agricolo e del comparto dell'allevamento.

Va ricordato che la storia istituzionale ed economica del settore in Italia si può far risalire a più di settant'anni fa, con l'approvazione della legge n. 315 del 1942, istitutiva dell'UNIRE, che ha regolato per un lungo periodo un settore che, in quelle fasi storiche, era caratterizzato da una forte prospettiva di interesse e sviluppo.

Il sistema allora previsto ha dovuto tuttavia fare i conti, con il corso del tempo e negli anni recenti, con una serie di difficoltà sempre più profonde, legate a nuove realtà e a interessi economici del mondo sportivo e delle scommesse che hanno in modo sempre più evidente condotto allo stato di attuale gravissima crisi del settore.

Gli interventi normativi predisposti dai diversi Esecutivi nel corso degli ultimi anni non sono riusciti ad arrestare questa crisi, per scelte che sono state, e tuttora sono, oggetto di discussione e critica da parte delle categorie presenti nel comparto.

La soppressione dell'UNIRE e la creazione dell'ASSI nel 2011 – prosegue il Presidente relatore – non hanno modificato lo stato delle cose, tanto che la stessa ASSI è assoggettata a soppressione della manovra di revisione della spesa pubblica, con la decretazione d'urgenza sulla «*spending review*».

Pur nella non semplice né univoca valutazione dell'origine dello stato di crisi ricordato, resta il fatto oggettivo che vede l'ippica in una situazione assolutamente emergenziale, testimoniata dal progressivo ed evidente calo delle scommesse, già del 32 per cento se si circoscrive l'analisi dei dati al solo ultimo anno, come emerge dal bilancio preventivo 2012 dell'ASSI, e dalla situazione ormai al limite dell'insostenibilità per molti ippodromi, anche di grande tradizione.

Appare opportuno rilevare come le associazioni delle categorie di settore lamentino una scarsa sensibilità al problema da parte del Governo,

confermata da un'assenza di iniziative e dalla carenza di confronti in grado di affrontare la situazione in modo strutturale.

Così come descritta, l'emergenza in atto impone al Dicastero competente la necessità di considerare e attuare le misure tali da salvare il settore dal rischio della scomparsa, in una prospettiva che guardi in via generale a un vero piano strategico strutturale di riforma, ma che in ragione dell'urgenza della situazione privilegi in tempi brevi l'attivazione delle misure più immediate a disposizione per consentire che il comparto sopravviva, anche ricorrendo a provvedimenti d'urgenza.

In questo senso – prosegue il Presidente relatore – appare necessario ricordare come la vigente normativa, e in particolare l'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, preveda a favore dell'ASSI un importo, quantificato in 35 milioni di euro, quale oggetto di transazione con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Tale somma, basata su disposizioni legislative, costituisce una risorsa che, seppur ancora non erogata, appare indispensabile per dare sostegno al settore e consentirne la sopravvivenza, anche se limitata nel tempo.

Procedere all'erogazione del citato importo è da ritenersi una priorità assoluta, la cui eventuale mancata attuazione dovrebbe determinare comunque un intervento finanziario straordinario, se in sede governativa si intende garantire che un settore di rilievo riesca a fare fronte alle esigenze più immediate.

Il ricorso a misure finanziarie da attuare in via di urgenza, pur prioritario, non deve comunque far perdere di vista la prospettiva di più ampio respiro sopra delineata, quale quella della riforma strutturale.

L'esigenza di fondo è da individuare nella ricostruzione di un quadro organico di organizzazione del settore ippico e del sistema di gioco ad esso collegato, che contempli strumenti in grado di assicurare solidità e autosufficienza al comparto gravando sempre meno sulle risorse pubbliche.

Nel disegnare un riassetto organico del settore, sarà fondamentale coinvolgere le rappresentanze delle diverse categorie di operatori, la cui presenza è peraltro da ritenersi necessaria già in questa fase di transizione dalla soppressione dell'ASSI al nuovo ordinamento, incentrato sul trasferimento di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Fino alla piena operatività del nuovo sistema – prosegue il Presidente relatore – nell'attuale fase di passaggio occorre che il Dicastero riconosca l'utilità, le competenze e la dovuta considerazione alle citate categorie, istituendo un organismo tecnico, composto da rappresentanti di allevatori, ippodromi, proprietari e categorie professionali, in grado di fornire la propria competenza e responsabilità nella gestione del passaggio di funzione agli organismi ministeriali.

Occorre peraltro sottolineare come la difficile situazione descritta sia oggetto di diverse proposte parlamentari, finalizzate alla riforma complessiva dello stato dell'ippica, il cui contenuto, nelle diverse soluzioni prefigurate, prevede elementi e iniziative di notevole interesse, tra le quali si

può ricordare la già citata autosufficienza strutturale del settore, come anche l'ipotesi di affidare rilevanti attribuzioni sulla gestione operativa delle corse a una costituenda associazione tra allevatori, proprietari e gestori degli ippodromi, dotati dei necessari requisiti economici e di onorabilità.

L'auspicio è che di tali iniziative si tenga conto attraverso un'adeguata e approfondita valutazione, nella prospettiva di porre realmente mano, se e quando si deciderà in tal senso, ad una soluzione condivisa di riassetto organico.

Il Presidente relatore illustra infine uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Si apre il dibattito.

Il senatore MURA (*LNP*) esprime apprezzamento sullo schema di risoluzione illustrato dal Presidente relatore, evidenziando che lo stesso coglie i nodi problematici essenziali da affrontare relativamente al settore dell'ippica.

Nel ricordare che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 3345, relativo alla riforma organica del settore in questione, l'oratore evidenzia che l'ottica sottesa a tale atto è incentrata sull'individuazione di un punto di equilibrio tra le varie istanze dei diversi operatori del comparto. Tale punto di equilibrio dovrà essere largamente condiviso e altresì idoneo a prospettare una sintesi equa e congrua di tutte le richieste.

Sottolinea infine la necessità di superare la logica assistenziale sottesa alle politiche finora promosse in ordine al comparto ippico, introducendo un nuovo modulo organizzativo idoneo a garantire l'autofinanziamento del settore in questione.

Il senatore ANDRIA (*PD*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per lo schema di risoluzione prospettato dal Presidente relatore, rileva con soddisfazione che nel corso dell'audizione informale delle organizzazioni rappresentative del comparto, effettuata in data 1° agosto 2012, è emersa una convergenza dei vari auditi su taluni punti fondamentali, diversamente da quanto verificatosi nell'audizione informale del 19 gennaio scorso, nel corso della quale erano invece emerse talune differenziazioni.

Esprime l'auspicio che le criticità riscontrabili rispetto al comparto ippico siano fronteggiate non solo attraverso provvedimenti dell'Esecutivo, ma anche mediante un profondo intervento legislativo, atto a rimodulare il comparto in questione.

Propone inoltre di integrare lo schema di risoluzione illustrato dal Presidente relatore, al fine di sottolineare ulteriormente la necessità che tutte le categorie professionali, comunque interessate al settore, debbano far parte dell'organismo tecnico che fornirà il proprio apporto nella gestione del passaggio di funzioni dall'ASSI al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), intervenendo in sede di replica, conviene sull'opportunità – sottolineata dal senatore Mura – di individuare un punto di sintesi quanto più ampio e condiviso delle varie istanze prospettate dagli operatori del comparto in questione.

Esprime l'auspicio che il Governo si adoperi in maniera efficace per porre in essere le misure urgenti idonee a garantire che il settore in questione riesca a far fronte alle esigenze più immediate e prospetta altresì l'opportunità che l'esame dei disegni di legge presentati riguardo alla materia in questione si svolga in tempi ragionevoli, nella prospettiva di operare nel medio periodo una riforma strutturale e strategica del comparto.

Riformula poi lo schema di risoluzione precedentemente illustrato, al fine di recepire la proposta di integrazione prospettata dal senatore Andria, avvertendo che lo stesso verrà posto ai voti, nella versione per ultimo predisposta.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione in questione.

Il senatore ANDRIA (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione predisposto dal Presidente relatore.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione in questione.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione prospettato dal Presidente relatore.

Il senatore BOLDRINI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione, nella versione per ultimo prospettata (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI NARDO (*IdV*), nel sottolineare i rilevanti problemi occupazionali riscontrabili relativamente al comparto del pomodoro San

Marzano, si sofferma sul regime di etichettatura dei pomodori esportati in Paesi extra-europei – in particolare negli Stati Uniti d’America – e sulle criticità inerenti allo stesso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nel sottolineare la rilevanza del problema prospettato dal senatore Di Nardo, fa presente che tali profili potranno essere analizzati nell’ambito di una futura interrogazione, presentata in merito a tali questioni, oppure in relazione ad un eventuale futuro affare assegnato su tale materia.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che in merito all’atto del Governo n. 479 in materia di utilizzo dei pesticidi, sono state trasmesse le documentazioni – che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione – in relazione all’audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e all’audizione informale di rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), svolte il 4 luglio scorso, come pure in relazione all’audizione informale di rappresentanti del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e del Collegio Nazionale dei periti agrari e dei periti laureati, svolta il 10 luglio scorso; in merito invece alle problematiche inerenti alla filiera del legno sarà disponibile la documentazione trasmessa nel corso dell’audizione di rappresentanti di Assopannelli (Associazione Federlegnoarredo) svoltasi il 17 luglio scorso.

Comunica che sarà inoltre disponibile la documentazione trasmessa nel corso dell’audizione informale di rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto ippico in merito alle problematiche urgenti del settore, svolta il 1° agosto scorso.

La seduta termina alle ore 11,45.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 883

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato concernente le problematiche urgenti del settore dell'ippica

premessi che:

il settore dell'ippica ha costituito per lungo tempo una ricchezza sotto l'aspetto economico, sportivo e occupazionale per il Paese, rappresentando parallelamente un pilastro importante del mondo agricolo e del comparto dell'allevamento;

la storia istituzionale ed economica del settore in Italia si può far risalire a più di settant'anni fa, con l'approvazione della legge n. 315 del 1942, istitutiva dell'UNIRE, che ha regolato per un lungo periodo un settore che, in quelle fasi storiche, era caratterizzato da una forte prospettiva di interesse e sviluppo;

il sistema allora previsto ha dovuto tuttavia fare i conti, con il corso del tempo e negli anni recenti, con una serie di difficoltà sempre più profonde, legate a nuove realtà e a interessi economici del mondo sportivo e delle scommesse, che hanno in modo sempre più evidente condotto allo stato di attuale gravissima crisi del settore;

gli interventi normativi predisposti da diversi Esecutivi nel corso degli ultimi anni non sono riusciti ad arrestare questa crisi, per scelte che sono state, e tuttora sono, oggetto di discussione e critica da parte delle categorie presenti nel comparto;

la soppressione dell'UNIRE e la creazione dell'ASSI nel 2011 non hanno modificato lo stato delle cose, tanto che la stessa ASSI è assoggettata a soppressione della manovra di revisione della spesa pubblica, con la decretazione d'urgenza sulla «*spending review*»;

pur nella non semplice né univoca valutazione dell'origine dello stato di crisi ricordato, l'ippica versa in una situazione assolutamente emergenziale, testimoniata dal progressivo ed evidente calo delle scommesse, già del 32 per cento se si circoscrive l'analisi dei dati al solo ultimo anno, come emerge dal bilancio preventivo 2012 dell'ASSI, e dalla situazione ormai al limite dell'insostenibilità per molti ippodromi, anche di grande tradizione;

le associazioni delle categorie di settore lamentano una scarsa sensibilità al problema da parte del Governo, confermata da un'assenza di iniziative e dalla carenza di confronti in grado di affrontare la situazione in modo strutturale;

l'emergenza in atto impone al Dicastero competente la necessità di considerare e attuare le misure tali da salvare il settore dal rischio della scomparsa, in una prospettiva che guardi in via generale a un vero piano strategico strutturale di riforma, ma che in ragione dell'urgenza della situazione privilegi in tempi brevi l'attivazione delle misure più immediate a disposizione per consentire che il comparto sopravviva, anche ricorrendo a provvedimenti d'urgenza;

la vigente normativa, e in particolare l'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, prevede a favore dell'ASSI un importo, quantificato in 35 milioni di euro, quale oggetto di transazione con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

tale somma, basata su disposizioni legislative, costituisce una risorsa che, seppur ancora non erogata, appare indispensabile per dare sostegno al settore e consentirne la sopravvivenza, anche se limitata nel tempo;

il ricorso a misure finanziarie da attuare in via di urgenza, pur prioritario, non deve comunque far perdere di vista la prospettiva di più ampio respiro sopra delineata, quale quella della riforma strutturale;

la difficile situazione del settore ippico è oggetto di diverse proposte parlamentari, finalizzate alla riforma strutturale dello stato dell'ippica, il cui contenuto, nelle diverse soluzioni prefigurate, prevede elementi e iniziative di notevole interesse;

impegna il Governo:

– a procedere immediatamente all'erogazione dell'importo di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, sottolineando che tale profilo costituisce una priorità assoluta, indispensabile per garantire che un settore di rilievo riesca a fare fronte alle esigenze più immediate;

– ad attivarsi, nel medio periodo, per la ricostruzione di un quadro organico di organizzazione del settore ippico e del sistema di gioco ad esso collegato, che contempra strumenti in grado di assicurare solidità e autosufficienza al comparto, gravando sempre meno sulle risorse pubbliche e coinvolgendo in tale *iter* le rappresentanze delle diverse categorie di operatori; in tale prospettiva, il percorso di riforma dovrà essere orientato nella direzione dell'affidamento di rilevanti attribuzioni sulla gestione operativa delle corse a una costituenda associazione tra allevatori, proprietari e gestori degli ippodromi dotati dei necessari requisiti economici e di onorabilità;

– fino alla piena operatività del nuovo sistema, incentrato sul trasferimento di funzioni dall'ASSI (recentemente soppresso) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a riconoscere l'utilità, le competenze e la dovuta considerazione alle categorie rappresentative degli operatori del settore, istituendo in tale fase transitoria un organismo tecnico, composto da rappresentanti di allevatori, ippodromi, proprietari e categorie professionali varie, in grado di fornire la propria competenza e responsabilità nella gestione del passaggio di funzione agli organismi ministeriali.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 883
(Doc. XXIV, n. 42)**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato concernente le problematiche urgenti del settore dell’ippica

premessi che:

il settore dell’ippica ha costituito per lungo tempo una ricchezza sotto l’aspetto economico, sportivo e occupazionale per il Paese, rappresentando parallelamente un pilastro importante del mondo agricolo e del comparto dell’allevamento;

la storia istituzionale ed economica del settore in Italia si può far risalire a più di settant’anni fa, con l’approvazione della legge n. 315 del 1942, istitutiva dell’UNIRE, che ha regolato per un lungo periodo un settore che, in quelle fasi storiche, era caratterizzato da una forte prospettiva di interesse e sviluppo;

il sistema allora previsto ha dovuto tuttavia fare i conti, con il corso del tempo e negli anni recenti, con una serie di difficoltà sempre più profonde, legate a nuove realtà e a interessi economici del mondo sportivo e delle scommesse, che hanno in modo sempre più evidente condotto allo stato di attuale gravissima crisi del settore;

gli interventi normativi predisposti da diversi Esecutivi nel corso degli ultimi anni non sono riusciti ad arrestare questa crisi, per scelte che sono state, e tuttora sono, oggetto di discussione e critica da parte delle categorie presenti nel comparto;

la soppressione dell’UNIRE e la creazione dell’ASSI nel 2011 non hanno modificato lo stato delle cose, tanto che la stessa ASSI è assoggettata a soppressione della manovra di revisione della spesa pubblica, con la decretazione d’urgenza sulla «*spending review*»;

pur nella non semplice né univoca valutazione dell’origine dello stato di crisi ricordato, l’ippica versa in una situazione assolutamente emergenziale, testimoniata dal progressivo ed evidente calo delle scommesse, già del 32 per cento se si circoscrive l’analisi dei dati al solo ultimo anno, come emerge dal bilancio preventivo 2012 dell’ASSI, e dalla situazione ormai al limite dell’insostenibilità per molti ippodromi, anche di grande tradizione;

le associazioni delle categorie di settore lamentano una scarsa sensibilità al problema da parte del Governo, confermata da un’assenza di iniziative e dalla carenza di confronti in grado di affrontare la situazione in modo strutturale;

l’emergenza in atto impone al Dicastero competente la necessità di considerare e attuare le misure tali da salvare il settore dal rischio della

scomparsa, in una prospettiva che guardi in via generale a un vero piano strategico strutturale di riforma, ma che in ragione dell'urgenza della situazione privilegi in tempi brevi l'attivazione delle misure più immediate a disposizione per consentire che il comparto sopravviva, anche ricorrendo a provvedimenti d'urgenza;

la vigente normativa, e in particolare l'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, prevede a favore dell'ASSI un importo, quantificato in 35 milioni di euro, quale oggetto di transazione con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

tale somma, basata su disposizioni legislative, costituisce una risorsa che, seppur ancora non erogata, appare indispensabile per dare sostegno al settore e consentirne la sopravvivenza, anche se limitata nel tempo;

il ricorso a misure finanziarie da attuare in via di urgenza, pur prioritario, non deve comunque far perdere di vista la prospettiva di più ampio respiro sopra delineata, quale quella della riforma strutturale;

la difficile situazione del settore ippico è oggetto di diverse proposte parlamentari, finalizzate alla riforma strutturale dello stato dell'ippica, il cui contenuto, nelle diverse soluzioni prefigurate, prevede elementi e iniziative di notevole interesse;

impegna il Governo:

– a procedere immediatamente all'erogazione dell'importo di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, sottolineando che tale profilo costituisce una priorità assoluta, indispensabile per garantire che un settore di rilievo riesca a fare fronte alle esigenze più immediate;

– ad attivarsi, nel medio periodo, per la ricostruzione di un quadro organico di organizzazione del settore ippico e del sistema di gioco ad esso collegato, che contempra strumenti in grado di assicurare solidità e autosufficienza al comparto, gravando sempre meno sulle risorse pubbliche e coinvolgendo in tale *iter* le rappresentanze delle diverse categorie di operatori; in tale prospettiva, il percorso di riforma dovrà essere orientato nella direzione dell'affidamento di rilevanti attribuzioni sulla gestione operativa delle corse a una costituenda associazione tra allevatori, proprietari e gestori degli ippodromi dotati dei necessari requisiti economici e di onorabilità;

– fino alla piena operatività del nuovo sistema, incentrato sul trasferimento di funzioni dall'ASSI (recentemente soppresso) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a riconoscere l'utilità, le competenze e la dovuta considerazione alle categorie rappresentative degli operatori del settore, istituendo in tale fase transitoria un organismo tecnico, composto da rappresentanti di allevatori, ippodromi, proprietari e tutte le categorie professionali comunque interessate al settore, in grado di fornire la propria competenza e responsabilità nella gestione del passaggio di funzione agli organismi ministeriali.